



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 29/09/2022

A.M.R. AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SOCIETA'

L'anno duemilaventidue , il giorno ventinove , del mese di Settembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 20:18 il Segretario Generale procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
FORONCHI FRANCA	P	MAGNANI MARCO	P
BENELLI GASTONE	P	FRANCA ROBERTO	P
MONTANARI ALESSANDRO	P	GENNARI MARIANO	P
SECCHI MARCO	P	POZZOLI SILVIA	P
GIULINI GIULIANA	P	OLIVIERI NICOLETTA	A
BERTOZZI DAVIDE	A	FRANCA RICCARDO	P
GIUSINI ELENA	P	MAURO FLAVIO	P
MICHELINI ALICE	P	CECCHINI MARCO	A
CASANTI FILIPPO	P		

PRESENTI N. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Alessandro Montanari

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: GABELLINI CLAUDIA, BELLUZZI ALESSANDRO, VACCARINI FEDERICO, UGUCCIONI ALESSANDRO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

I Consiglieri comunali Olivieri Nicoletta e Cecchini Marco sono assenti giustificati.

Il Consigliere Bertozzi Davide è assente.

I Consiglieri presenti sono 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 71 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 16/08/2022 dal Dirigente Settore 01;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 05/09/2022 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Non necessario per la Regolarità Contabile espresso in data 05/09/2022 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;

Relaziona l'Assessora Gabellini Claudia;

Segue intervento dell'Amministratore Unico dell'AMR Agenzia Mobilità Romagnola Srl Consortile, l'Arch. Guido Guerrieri;

Successivamente prendono la parola nell'ordine il Consigliere Gennari Mariano e il Consigliere Franca Riccardo;

**Alle ore 20,54 entra in aula il Consigliere Bertozzi Davide;
I Consiglieri presenti in aula sono ora 15;**

Seguono interventi della Consigliera Pozzoli Silvia e dell'Arch. Guerrieri Guido.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale all'indirizzo: <http://www.cattolica.rn/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/live-stream-consiglio-comunale-comune-di-cattolica>

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione palese espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.15

Astenuti n.//

Votanti n.15

Favorevoli n.15 (unanimità)

Contrari n.//

D E L I B E R A

- 1) – di approvare all'unanimità l'allegata proposta di deliberazione n. 71

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e n. 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- il Comune di Cattolica detiene lo 0,63 % del capitale sociale di “A.M.R. s.r.l. consortile” (nel prosieguo, per semplicità, anche AMR), società partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.1, avente per oggetto le attività e le funzioni di agenzia della mobilità, espressamente previste dalle norme di legge nazionali (art.3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, come integrato dall'art.1, comma 609 della L.23.12.2014, n.190) e Regionali (L.R.E.R.30/1998 e 10/2008), che prevedono anche la partecipazione obbligatoria ad essa da parte di Comuni e Province;
- nelle proprie “ricognizioni periodiche” effettuate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 gli enti locali soci di AMR l’hanno qualificata in modo non unanime, tanto che alcuni di essi l’hanno ricompresa nel perimetro delle “società a controllo pubblico” (sia monocratico, sia congiunto), mentre altri in quelle “a partecipazione pubblica” (non “a controllo”);
- la Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, nell’ambito del riscontro alle “ricognizioni periodiche” di alcuni enti pubblici soci di AMR, con riferimento alla stessa, ha rilevato:
 - che “la natura omogenea degli enti partecipanti alla società e, conseguentemente, delle loro esigenze, rende imprescindibile il controllo pubblico congiunto e ha sollecitato gli enti soci ad assumere le iniziative necessarie per l’esercizio del controllo adeguando conseguentemente lo statuto”;
 - l’illegittimità della previsione statutaria riguardante il ”coordinamento dei soci” , previsto art.10 dello statuto societario di AMR, quale organo societario con funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società, in violazione del limite contenuto all’art. 11, comma 9, lett. d, del Tusp, che prevede espressamente, per le società “a controllo pubblico” il divieto di costituire organi diversi da quelli tassativamente previsti dal Codice Civile;
 - in relazione all’organo amministrativo, che non è stata contemplata la possibilità di nominare un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri previa adozione di delibera motivata;

- che non è previsto in statuto il divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, né “l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi”, prescritta dall'art. 11, comma 9, lett. b, del Tusp per le società “a controllo pubblico”;

CONSIDERATO che:

- a fronte di tali rilievi, i principali soci pubblici di AMR hanno condiviso, già dall'autunno 2020, l'opportunità di rivedere lo statuto e hanno incaricato l'amministratore unico, con deliberazione dell'assemblea dei soci di AMR n.14 del 06/08/2021, di procedere con l'individuazione e la proposta all'Assemblea stessa di un testo aggiornato dello statuto sociale che tenesse conto delle evoluzioni normative intervenute nel frattempo e dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti ad alcuni enti soci, per una migliore operatività della società;
- la società ha pertanto richiesto al notaio Maltoni, dopo un primo parere già reso in data 11/09/2017, un secondo parere, in merito alla corretta qualificazione di AMR Srl consortile, alla luce dei suddetti rilievi, parere che egli ha reso in data 03/05/2021 e dal quale è emerso che:
 - AMR non è una “società a controllo pubblico congiunto”, né una “società in house”, “a controllo analogo congiunto” ai sensi del TUSP (D.Lgs.175/2016), ma è una “società di diritto speciale” (prevista e disciplinata dall'apposita L.R.E.R.10/2008), “a partecipazione pubblica esclusiva (solo gli enti locali possono esserne soci) e necessaria” (gli enti locali devono esserne soci), che, in virtù della L.R.E.R.10/2008, esercita, per conto e al posto dei relativi soci pubblici, le funzioni amministrative ad essi spettanti nel settore del trasporto pubblico locale;
 - pur non essendo AMR quindi assoggettata per espressa previsione legislativa agli obblighi previsti per tali tipologie di società (“società a controllo pubblico congiunto” e “società in house” ai sensi del D.Lgs.175/2016), è comunque fortemente opportuno, stanti le peculiari caratteristiche della stessa, un suo assoggettamento ai principali obblighi previsti dal D.Lgs.175/2016 per le “società a controllo pubblico”, attraverso il relativo inserimento nello statuto;
 - l'attuale “coordinamento soci” può essere superato e sostituito attraverso la previsione statutaria di una “Consulta dei Soci” che non verrà più ricompresa tra organi sociali e che avrà funzioni di mera “informazione e consultazione preventiva” dei soci sulle attività da svolgere da parte della società e di raccordo tra i soci e la società;

CONSIDERATO INOLTRE CHE i principali soci di AMR, dopo ampia e prolungata discussione, aderendo ai due suddetti (concordanti) pareri del notaio Maltoni, hanno ritenuto:

- di avviare un percorso di revisione dello Statuto al fine di inquadrare AMR come società di diritto speciale, “a partecipazione pubblica” necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società “a controllo pubblico” e, parallelamente, di inserire nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs.175/2016 per le società “a controllo pubblico”;
- di sostituire l'attuale previsione statutaria di un “coordinamento soci” con quella di una nuova “consulta dei soci” con funzioni meramente consultive ed informative e che non verrà più

ricompresa tra organi sociali, elaborando, congiuntamente tra loro, lo “statuto comparato” di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”, che è stato recentemente inviato dalla società a tutti i propri soci, in vista della prossima approvazione da parte dell’assemblea dei soci di AMR, di prossima celebrazione;

RITENUTO che lo “statuto comparato” in questione sia integralmente condivisibile e debba essere quindi approvato dall’ente, prima al proprio interno - con il presente atto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 175/2016, nonché dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 - poi, successivamente, in seno all’assemblea dei soci di AMR, in qualità di socio della medesima società, dal legale rappresentante dell’ente (o suo delegato);

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione non comporta effetti diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTA la presente proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Società Partecipate, dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 1;

ACQUISITI, in via preliminare, i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 di seguito riportati:

- parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Società Partecipate in ordine alla regolarità tecnica;
- parere in ordine alla regolarità contabile non necessario, in quanto atto di indirizzo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche statutarie di AMR risultanti dal relativo “statuto comparato”, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto dell’ente, all’assemblea dei soci di AMR di prossima celebrazione per votare favorevolmente le suddette modifiche statutarie, comprese le eventuali modifiche formali, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie e/o opportune in sede assembleare;
- 3) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 1;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO MONTANARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)